

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **163/1975** (ECLI:IT:COST:1975:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Udienza Pubblica del **23/04/1975**; Decisione del **17/06/1975**

Deposito del **26/06/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7922 7923**

Atti decisi:

N. 163

SENTENZA 17 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 174 del 2 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Pulvirenti Gesualdo, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1973 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di La Torre Silvio, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - In un procedimento penale a carico di Gesualdo Pulvirenti, imputato del reato di sottrazione consensuale di minorenne con l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 573 del codice penale per aver commesso il fatto a fini di libidine, il pretore di Catania, in accoglimento di eccezione della difesa, con ordinanza 22 dicembre 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione - dell'art. 573 citato "per la parte in cui consente, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, di punire la sottrazione di minore commessa a fine di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o di svago".

2. - La costituzionalità della norma penale indicata è stata posta in dubbio anche dal pretore di Gela (con ordinanza 9 giugno 1973 emessa nel procedimento penale a carico di Silvio La Torre) sotto un ulteriore (e diverso) profilo di violazione del principio di uguaglianza, per la parte in cui la norma, in particolare, prevede la punibilità del soggetto agente anche nella ipotesi che "sia quest'ultimo che la persona sottratta con il di lei consenso siano entrambi di età compresa fra i 18 ed i 21 anni".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri (nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Catania), deducendo l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato in diritto:

1. - Le due ordinanze innanzi indicate, in quanto involgono parallele questioni di legittimità della medesima norma, possono essere riunite per unica decisione.

2. - Con la prima ordinanza di rimessione è prospettato, come in narrativa detto, il contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 573 del codice penale "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fine di libidine anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di libertà per motivi di lavoro, di studio o svago".

Ritiene, infatti, il giudice a quo - il quale muove dalla invalsa interpretazione giurisprudenziale della norma denunciata, secondo cui deve presumersi una volontà del genitore "limitativa della libertà del minore agli scopi per cui è concessa e quindi contraria al compimento degli atti sessuali" - che tale attribuita rilevanza al consenso del genitore leda, appunto, il diritto del minore alla propria libertà sessuale, quale garantito dagli artt. 2, 3 e 13 della Carta costituzionale.

3. - La questione è infondata.

Il riferimento alla "libertà sessuale" è, nella specie, fuor di luogo.

La norma denunciata - così come anche interpretata da dottrina e giurisprudenza - si colloca ed opera, infatti, su un piano diverso, tutelando la patria potestà del genitore (o l'autorità tutoria): la lesione della quale, appunto, si realizza attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere- dovere di vigilanza e custodia sul minore.

A tal fine, la giurisprudenza è ferma nel ritenere - come elemento materiale del reato, idoneo a realizzare la lesione sopradetta - l'abductio de loco in locum o la illegittima ritenzione del minore stesso.

In mancanza di tale elemento, coerentemente è stata esclusa la sussistenza del reato di sottrazione, pur in presenza di atti sessuali compiuti nei confronti del minore.

Per converso, ove rilevanza è stata riconosciuta alla mancanza di consenso del genitore in ordine al compimento di atti del tipo di questione, ciò è avvenuto al solo fine di desumerne, indirettamente, l'abductio sopra detta, in ipotesi in cui questa non poteva, evidentemente, essere rilevata con criterio meramente spaziale, trattandosi di minore cui era stato concesso un certo (anche ampio) margine di movimento per fini di studio, lavoro, etc.

Il che è logico corollario della (esatta) premessa che la sfera in cui si esercita la vigilanza paterna - e da cui conseguentemente non è lecito "sottrarre" il minore - non si esaurisce territorialmente negli ambienti in cui si attua una immediata e diretta relazione tra genitore e figlio, ma si estende a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui il minore, pur godendo una certa libertà di movimento resta, comunque, soggetto alle direttive del genitore.

4. - Infondata è anche la seconda questione di legittimità dell'art. 573 cod. pen. citato, sollevata, dal pretore di Gela, con riferimento all'ipotesi peculiare che due soggetti di sesso diverso, entrambi minori, decidano di usare della libertà loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori".

La violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza (art. 3), nella specie ipotizzata, è fatta, invero, discendere dalla premessa - per altro dubitativamente formulata - che sia, nell'ipotesi sopradetta, senz'altro punibile l'uomo, per la presunta maggior debolezza della donna.

Trattasi, però, di premessa estranea alla lettera della norma e contraria alla corretta interpretazione della stessa: per cui, invece, è alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie che va, caso per caso, senza aprioristiche differenze di sesso, individuato, ove entrambi i soggetti siano minori, quale dei due debba considerarsi colpevole della sottrazione nei confronti dell'altro.

La dimostrata erroneità nella premessa sopradetta travolge, conseguentemente, la questione di costituzionalità che su di essa si fonda.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.